



**2023/0323(COD)**

14.11.2023

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023)0533 – C9-0338/2023 – 2023/0323(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Róza Thun und Hohenstein

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	18
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	20



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023)0533 – C9-0338/2023 – 2023/0323(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0533),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0338/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0000/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche<sup>43</sup>. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.

#### *Emendamento*

(12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono ***strumenti molto utili in molte transazioni commerciali, in particolare per tutelare gli interessi del venditore ed evitare inutili contenziosi tra le parti. Il presente regolamento non intende limitare l'uso di tali strumenti. Tuttavia, tali procedure sono*** spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. ***Nel contesto dell'istituzione del periodo di pagamento,*** il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche<sup>43</sup>. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli

obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica *per l'istituzione del periodo di pagamento*.

---

<sup>43</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

---

<sup>43</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) Un risarcimento equo dei creditori, relativo alle spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tali spese dovrebbero includere il recupero dei costi amministrativi e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa del ritardo di pagamento e dovrebbero cumularsi agli interessi di mora per ogni transazione commerciale pagata in ritardo, come stabilito dalla Corte di giustizia<sup>48</sup>. L'importo minimo forfettario del risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

---

<sup>48</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.

#### *Emendamento*

(18) Un risarcimento equo dei creditori, relativo alle spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tali spese dovrebbero includere il recupero dei costi amministrativi e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa del ritardo di pagamento, ***dovrebbero essere adeguate al valore della fattura*** e dovrebbero cumularsi agli interessi di mora per ogni transazione commerciale pagata in ritardo, come stabilito dalla Corte di giustizia<sup>48</sup>. L'importo minimo forfettario del risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.

---

<sup>48</sup> Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 21

##### *Testo della Commissione*

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la durata della procedura di verifica o di accettazione **o ritarda** o impedisce **intenzionalmente** il momento dell'invio della fattura, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti.

##### *Emendamento*

(21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la durata della procedura di verifica o di accettazione o impedisce il momento dell'invio della fattura, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti **o, rispettivamente, proibita. Analogamente, dovrebbero essere vietate anche alcune pratiche che comportano un abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Il debitore non dovrebbe impedire o limitare la possibilità di effettuare cessioni di crediti a terzi o di ricorrere a un ordine esecutivo emesso da un giudice o da un creditore.**

Or. en

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 26

##### *Testo della Commissione*

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di

##### *Emendamento*

(26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità **indipendenti** incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di



propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali *nella misura del possibile*.

propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali *al fine di facilitare tale processo*. *La Commissione dovrebbe controllare se le autorità di contrasto svolgono i compiti loro conferiti dal presente regolamento in modo efficace*.

Or. en

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(26 bis) Al fine di aumentare la trasparenza e migliorare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno introdurre nuovi requisiti per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione sulle pratiche di pagamento da parte delle grandi imprese.*

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 32

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(32) Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. Per assicurare tuttavia una migliore tutela dei creditori, le transazioni commerciali che devono essere pagate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle sue disposizioni, anche se il relativo contratto è

(32) Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. Per assicurare tuttavia una migliore tutela dei creditori, le transazioni commerciali che devono essere pagate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle sue disposizioni, anche se il relativo contratto è

stato firmato prima della data di applicazione.

stato firmato prima della data di applicazione, *Nel caso delle microimprese che incontrano le maggiori difficoltà in termini di flusso di cassa, l'applicazione del presente regolamento nelle situazioni in cui sono debitrice dovrebbe essere differita di altri 12 mesi.*

Or. en

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

(3) "ritardo di pagamento": pagamento non effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;

#### *Emendamento*

(3) "ritardo di pagamento": pagamento *dell'importo dovuto che* non è effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

#### *Emendamento*

2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi, *previa approvazione della Commissione*. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

*Emendamento*

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, ***ai fini del presente regolamento***, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.

***In deroga al primo comma del presente paragrafo, la legislazione nazionale può prevedere una procedura di accettazione o di verifica di durata superiore a 30 giorni. Tuttavia, tale durata più lunga lascia impregiudicate le disposizioni relative al termine di pagamento di cui al presente articolo.***

Or. en

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale.

*Emendamento*

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale ***di un valore compreso tra 0 e 1 500 EUR, 100 EUR per ogni singola transazione***

*commerciale di un valore compreso tra 1 501 e 15 000 EUR e 150 EUR per ogni singola transazione commerciale superiore a 15 000 EUR.*

Or. en

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Clausole contrattuali e prassi *nulle e prive di effetti*

*Divieto di alcune* clausole contrattuali e prassi

Or. en

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono nulle e prive di effetti:

1. Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono nulle e prive di effetti *e sono proibite in ogni caso:*

Or. en

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) escludere o limitare il diritto del creditore di:*

Or. en

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) – punto i (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***i) effettuare cessioni del credito a terzi ai fini dell'accesso ai servizi di finanziamento;***

Or. en

## **Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) – punto ii (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***ii) avvalersi di un ordine esecutivo di pagamento emesso da un'autorità giurisdizionale;***

Or. en

## **Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d) ritardare o impedire intenzionalmente*** l'invio della fattura.

***d) impedire o rinviare*** l'invio della fattura.

Or. en

## **Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto") ***e le comunica alla Commissione senza indebito ritardo.***

Or. en

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

#### *Emendamento*

3. Le autorità di contrasto **sono indipendenti e** cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Or. en

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8;

#### *Emendamento*

d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8 **o entrambi**;

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***La Commissione controlla se le autorità di contrasto svolgono tutti i compiti loro conferiti dal presente regolamento in modo efficace.***

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, **[entro il .../senza ritardo]**, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, **[senza indebito ritardo e in ogni caso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]**, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 14 bis*

#### *Obblighi di segnalazione*

1. **Le grandi imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE riferiscono annualmente in merito alle loro pratiche di pagamento.**
2. **Gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 includono :**
  - a) **l'importo, in EUR, delle fatture pagate:**
    - **1-30 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;**
    - **31-60 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;**
    - **61-90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;**
    - **più di 90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente**

*regolamento;*

*b) l'importo, in EUR, delle fatture ricevute:*

*– 1-30 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;*

*– 31-60 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;*

*– 61-90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;*

*– più di 90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;*

*c) tempo medio per pagare una fattura.*

*3. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata dalle grandi imprese all'autorità di contrasto dello Stato membro di cui all'articolo 13 ed è accessibile al pubblico.*

Or. en

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente **regolamento**], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente **regolamento e successivamente ogni 4 anni**], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en



## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tuttavia, a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento] fino al [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], essa continua ad applicarsi alle situazioni in cui le microimprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE sono debitorici.***

Or. en

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ***fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 1 bis***].

Or. en

## MOTIVAZIONE

La relatrice ha riconosciuto l'allarmante necessità di un approccio legislativo aggiornato ai ritardi di pagamento, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese. La conversione da direttiva a regolamento sui ritardi di pagamento è fondamentale per salvaguardare il dinamismo economico delle PMI e, per estensione, del mercato unico europeo. Questa riforma è parte integrante della creazione di un panorama europeo in cui le PMI possano prosperare senza essere soggette all'imprevedibilità finanziaria e incarna la visione di un'economia europea fiorente, innovativa e competitiva.

Il progetto di relazione sottolinea il ruolo cruciale delle PMI come fondamento dell'economia europea, sottolineando l'importanza di un quadro normativo che imponga pagamenti tempestivi per evitare perturbazioni dei flussi di cassa. In tutto il mercato unico vi è un appello diffuso a favore di un cambiamento culturale verso pratiche di pagamento rapido e dell'eliminazione dello stigma associato alla riscossione dei debiti. Tale cambiamento è fondamentale per preservare l'integrità delle transazioni finanziarie e la sostenibilità operativa delle PMI, motivo per cui si sta seriamente valutando la possibilità di introdurre termini di pagamento standardizzati, come il termine di 30 giorni raccomandato dalla Commissione europea, per istituire la coerenza delle modalità di pagamento.

Nell'affrontare lo squilibrio di potere nelle relazioni commerciali che spesso porta a termini di pagamento iniqui per le PMI, la legislazione proposta mira a eliminare le ambiguità e le lacune giuridiche. Sebbene gli interventi nel processo di pagamento siano minimi, si riconosce la necessità di future misure politiche, come i sistemi di pagamento automatizzati e l'educazione all'impatto dei ritardi di pagamento. L'obiettivo è di prevenire le pratiche di ritardo nei pagamenti e garantire il rispetto degli obblighi contrattuali, assicurandosi che le PMI possano competere equamente e mantenere la stabilità finanziaria. A tal fine, la legislazione richiede valutazioni d'impatto continue e misure esecutive per monitorare e affrontare le questioni relative ai ritardi di pagamento nelle imprese di tutte le dimensioni.

La relatrice ritiene indispensabile introdurre nuove disposizioni che impongano alle grandi imprese di rispettare gli obblighi di comunicazione relativi alle pratiche di pagamento. Tali misure sono destinate a creare un contesto imprenditoriale più trasparente, che consentirà un monitoraggio e un'applicazione più efficaci dei regolamenti sui pagamenti tempestivi. Tale trasparenza dovrebbe facilitare operazioni commerciali più agevoli e garantire che le grandi entità siano ritenute responsabili, promuovendo in tal modo una cultura di affidabilità e fiducia nell'ecosistema dei pagamenti. Questa azione strategica è in linea con l'obiettivo della commissione IMCO di proteggere e responsabilizzare le PMI fornendo loro una chiara visibilità sui comportamenti di pagamento delle grandi imprese.

In linea con il nostro impegno a favore di una transizione fluida ed equa verso il regolamento sui ritardi di pagamento, si riconosce la necessità di un rinvio strategico nell'applicazione di questo nuovo quadro. Tale rinvio è inteso a concedere a tutte le parti interessate il periodo necessario per istituire e perfezionare i sistemi essenziali per conformarsi al regolamento. Tenuto conto delle gravi sfide in materia di flussi di cassa cui devono far fronte le microimprese, è prudente prorogare il periodo di tolleranza per tali entità di ulteriori dodici mesi quando si trovano nella posizione di debitore. Tale approccio ponderato sottolinea

l'impegno della relatrice a favore di un'attuazione equilibrata e consapevole del regolamento, che tuteli con prudenza gli interessi di tutti i partecipanti al mercato, in particolare quelli più vulnerabili.

Nel perseguire un'applicazione solida e uniforme del regolamento sui ritardi di pagamento, la relatrice invita gli Stati membri a istituire autorità di contrasto indipendenti. Tali organismi devono operare in modo obiettivo e imparziale, garantendo un approccio equo e paritario alle imprese private e alle autorità pubbliche. La relatrice ritiene che tali autorità siano fondamentali per sostenere l'integrità del regolamento. Inoltre, la pubblicazione periodica delle loro decisioni è essenziale per mantenere la trasparenza e la responsabilità. Nel contempo, è necessario il ruolo della Commissione europea nel vigilare sull'effettiva esecuzione di tali responsabilità da parte delle autorità di contrasto, garantendo che gli obiettivi del regolamento siano conseguiti e che la conformità non sia solo un'aspirazione, bensì una norma applicata in tutta l'Unione.

In un contesto in cui l'equilibrio del potere contrattuale è essenziale, la relatrice ritiene che il regolamento sui ritardi di pagamento affronti in modo inequivocabile l'abuso della libertà contrattuale a danno dei creditori. Le clausole contenute nei contratti o nelle pratiche correlate che distorcono i termini o le condizioni di pagamento, i tassi di interesse di mora o il risarcimento per i costi di recupero sono considerate nulle se non allineate alle norme del regolamento. Tali disposizioni rafforzano la posizione del creditore, garantendo la correttezza nelle transazioni commerciali. Inoltre, il regolamento vieta di manipolare la libertà contrattuale a svantaggio dei creditori, salvaguardando i loro diritti. Ciò include il libero diritto dei creditori di cedere il credito a terzi o di utilizzare ordinanze esecutive emesse dai tribunali, che non dovrebbe essere ostacolato o limitato dai debitori. Tale disposizione garantisce il mantenimento dell'integrità degli accordi contrattuali e la tutela della salute finanziaria dei creditori da pratiche di sfruttamento.

In conclusione, tale cambiamento legislativo è una pietra miliare per rafforzare il contesto economico del mercato unico europeo, promuovendo condizioni in cui le PMI e le microimprese possano prosperare senza l'imprevedibilità dei ritardi nella remunerazione finanziaria. Le previsioni della relazione nel promuovere obblighi di comunicazione trasparenti, un periodo di differimento che tenga conto di tutti i partecipanti al mercato e l'istituzione di autorità di contrasto indipendenti riflettono una profonda comprensione delle complessità legate al conseguimento di un mercato equilibrato, equo e competitivo. La visione della relatrice sottolinea un impegno incessante a salvaguardare il dinamismo delle PMI, garantendo che la spina dorsale dell'economia europea rimanga forte e che i principi di equità e condotta finanziaria tempestiva diventino gli elementi distintivi del mercato unico.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE  
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione/della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>

L'elenco di cui sopra è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.